

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Presidente -

Dott. GUGLIELMO CINQUE

-Rel. Consigliere-

Dott. DARIO CONTE

- Consigliere-

Dott. GUALTIERO MICHELINI

- Consigliere -

Dott. MARIO DE IORIS

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24657-2022 proposto da:

GA , rappresentata e difesa dall'avvocato ST

;

- ricorrente -

contro

X

, in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata

e difesa dall'avvocato AM

;

- controricorrente -

nonché contro

REGIONE X

;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1576/2022 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 26/04/2022 R.G.N. 3644/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/06/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Oggetto

**Impiego
pubblico
Ritardo
assunzione
Risarcimento**

R.G.N. 24657/2022

Cron.

Rep.

Ud 03/06/2026

CC

2026

2755



Fatti di causa

1. Il Tribunale di Napoli, in accoglimento parziale delle domande proposte da AG nei confronti della Regione X e dell'Azienda Sanitaria X, dichiarava il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale da ritardata assunzione, che quantificava in euro 638.849,29, oltre accessori, in considerazione della data in cui, con missiva recapitata alla ASL X il 2.7.1999, ella aveva espressamente chiesto all'Azienda di essere chiamata in servizio a copertura di uno dei posti disponibili e, dunque, offerto la prestazione lavorativa determinando una situazione di "*mora accipiendi*" del datore di lavoro; condannava al pagamento la sola Regione X per il periodo dal 2.7.1999 al 26.6.2009 e la suddetta Regione unitamente alla ASL X in solido per il periodo dal 27.6.2009 al 15.1.2011; rigettava, infine, le domande proposte per il periodo antecedente al 2.7.1999 nonché quelle in relazione alle altre voci di danno invocate.
2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1576/2022, confermava la pronuncia di primo grado, avvalorandone l'impianto decisorio, sia relativamente alla individuazione dell'atto di costituzione in mora nella data del 2.7.1999 e non in quella costituita dalla notifica del ricorso al Tar Campania, proposto nei confronti della USL X, avvenuta il 19.1.1994, sia con riguardo alla carenza allegatoria dell'asserito danno esistenziale.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AG affidato a cinque motivi cui ha resistito con controricorso la sola Azienda Sanitaria Locale X.
4. Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dalla ricorrente con la memoria illustrativa, basata sulla circostanza che mancava l'attestazione specifica di conformità del *file* per immagine costituente copia della procura rilasciata su supporto analogico.
2. Invero, nella fattispecie, la procura speciale difensiva è stata allegata, su foglio separato, in calce allo stesso controricorso di talché l'attestazione di conformità redatta dal difensore della ASL X deve ritenersi riferita, nel suo complesso, sia all'atto che alla procura medesima, appunto trasformata in copia informatica da documento analogico.
3. Ciò premesso, con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 1219 cod. civ., in relazione all'art. 2043 cod. civ., per non avere ritenuto la Corte distrettuale che si verteva in una ipotesi di responsabilità extra-contrattuale della P.A. sicché la mora era *ex re*, senza alcuna necessità di presentare un atto formale di costituzione.
4. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 1219 cod. civ. e 2099 cod. civ., per non avere la Corte territoriale valutato correttamente l'effettiva richiesta formulata da essa ricorrente con il ricorso al giudice amministrativo ove, con la istanza di essere ammessa alla costituzione del rapporto di impiego, era stata concretizzata la "costituzione in mora" di parte datoriale.
5. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono fondati.
6. Esclusa la loro inammissibilità, sia per l'eccepito difetto di autosufficienza, in quanto il ricorso introduttivo del presente



giudizio riporta ampi stralci del ricorso al T.A.R., prodotto e localizzato in ossequio al disposto di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c., e sia per la asserita mancanza di specificità, perché sono stati indicati gli atti processuali posti a base delle doglianze e puntualmente contestati, riproducendone il relativo contenuto, va osservato che la gravata sentenza non è in linea con quanto affermato da questa Corte, con la sentenza n. 22294/2023, ove è stato precisato che, "in tema di pubblico impiego, l'esercizio dell'azione giudiziale volta all'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria costituisce messa in mora del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1217 cod. civ., sufficiente alla decorrenza del diritto del lavoratore non assunto al risarcimento dei danni per tardiva attuazione di quanto dovuto".

7. L'azione giudiziale, volta all'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria, pertanto, costituisce in sé in mora il datore di lavoro rispetto alla assunzione stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 cod. civ., ed è quindi sufficiente ai fini della decorrenza del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione di quanto dovuto.
8. Tale statuizione di legittimità supera, *in iure*, l'accertamento fattuale compiuto dalla Corte territoriale che ha, invece, erroneamente ritenuto che l'atto di messa in mora dovesse contenere l'offerta espressa della prestazione lavorativa.
9. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 132 c.p.c. nonché la motivazione meramente apparente, perché non era dato comprendere il convincimento della Corte di appello



sull'aver negato, al proposto ricorso al TAR, l'effetto della costituzione in mora.

10. Il motivo è infondato.
11. In tema di contenuto della sentenza, infatti, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).
12. Nella fattispecie, invece, la *ratio decidendi* dei giudici di seconde cure, seppure non condivisibile in punto di diritto, è chiara sulla ritenuta necessità di una offerta "esplicita" della prestazione lavorativa, ai fini della messa in mora del datore di lavoro, nonostante la proposizione di un'azione giudiziale volta all'accertamento del diritto all'assunzione.
13. Il detto vizio, quindi, sotto un profilo meramente formale, non sussiste.
14. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere provveduto la Corte di appello sulle richieste istruttorie relative alla dimostrazione del danno esistenziale.
15. Con il quinto motivo si sostiene la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione al disposto di cui all'art. 2059 cod. civ., per non avere la Corte distrettuale fatto ricorso alle nozioni di comune esperienza per ritenere dimostrato il danno esistenziale.
16. I suddetti motivi sono inammissibili perché non si confrontano con il *decisum* dell'impugnato provvedimento,



che ha ritenuto generiche le allegazioni dell'originaria
ricorrente ed ha implicitamente disatteso le istanze
istruttorie in quanto inerenti a circostanze non specifiche
(pag. 11 della sentenza della Corte territoriale). Si aggiunga,
quale ulteriore profilo di inammissibilità, che il ricorso non
riporta i capitoli di prova che si assumono erroneamente non
ammessi.

17. Alla stregua di quanto esposto, dell'impugnata sentenza
s'impone la cassazione in relazione ai soli motivi accolti, con
rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che in diversa
composizione procederà a nuovo esame, facendo
applicazione del disatteso principio di diritto enunciato al
punto 6.
18. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese
del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, rigettato il terzo
e inammissibili il quarto ed il quinto; cassa la sentenza in
relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli,
in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 giugno 2026

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

